



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 11/02/2025

Oggetto: ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di Febbraio alle ore 18:40 nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti:

| NOMINATIVO | RUOLO | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|
| DE BON FRANCO | Sindaco | X | |
| DE SANDRE ALFIO | Vice Sindaco e Assessore | X | |
| DEL FAVERO ALBERTO | Assessore | X | |

Presiede il Sindaco Franco De Bon.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Pilotto con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopra indicato.

Oggetto: ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Legge di bilancio 2025", in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare l'art. 1, commi 636-638 i quali dispongono:

“636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. “;

CONSIDERATO che tale norma prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- a. per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: fino a € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
- b. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: fino a € 300,00, contributo che può essere ridotto nel caso di richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce;

VISTA la nota ANCI VENETO prot. 160 del 13/01/2025 che riprende i contenuti di tale disposizione;

CONSIDERATO che nel corso degli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

RITENUTO, pertanto, di prevedere un adeguato corrispettivo economico per l'attività svolta determinando l'entità dello stesso come segue:

- a. per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: € 600,00;
- b. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente che riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce: € 200,00;

c. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente che non contengono gli elementi identificativi di cui al punto b): € 300,00;

DATO ATTO che le domande di cui sopra, in caso di mancato o inesatto pagamento, sono improcedibili ai sensi del citato articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:

| | |
|--|----------|
| DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS | € 600,00 |
| RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce) | € 200,00 |
| RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che non riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce) | € 300,00 |

2) di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti costituisce condizione di procedibilità delle rispettive istanze;

3) di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione rilasciata (cartacea o digitale), formata secondo il diritto interno o secondo le convenzioni internazionali ecc.;

-
- dovrà essere assolto all'atto della presentazione della domanda stessa in quanto lo stesso non si configura quale diritto sul certificato o estratto;
 - in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento non verrà riconosciuto alcun diritto al rimborso;

4) di disporre che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 saranno integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato di circa € 4.000,00 all'anno (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento) e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;

5) di disporre che i contributi amministrativi in parola siano applicati con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Successivamente, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto, con separata votazione palese espressa all'unanimità dai componenti della Giunta comunale la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco De Bon

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Pilotto

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.